

COMUNE DI MONZA
SETTORE AMBIENTE MOBILITÀ E TERRITORIO
Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici

APPALTO PER LE ISPEZIONI DIRETTE SUGLI IMPIANTI TERMICI
Stagioni termiche 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019

**CAPITOLATO D'ONERI E
MODALITA' OPERATIVE**

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ispezioni dirette da eseguirsi nel corso delle stagioni termiche 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 (dal 01/02/2015 al 31/07/2019 per una quantità totale prevista di n. 6.000 ispezioni a impianti autonomi equivalenti), relative allo stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio del Comune di Monza.

L'appalto ha per oggetto, inoltre, attività di rilevamento delle temperature in ambiente da effettuarsi con le strumentazioni e le metodologie previste dalla norma UNI 8364.

Per ispezione sugli impianti termici si intende: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di "verifica" previste da: D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.; DGR X/3965/2015 e dalle disposizioni operative approvate con decreto 5027 del 11/06/2014 della direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia.

Sono esclusi dai suddetti controlli:

- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

L'elenco degli impianti da sottoporre a ispezione diretta verrà fornito dall'Amministrazione mediante estrazione relativa alla campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione delle stagioni termiche precedenti e in scadenza e comunque nel rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 20 comma 8 della DGR X/3965/2015.

ART. 2 -CARATTERE DELL'APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di servizi ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i.. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

I servizi sono, pertanto, da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore congruamente dimostrati.

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata dal DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice"

L'appaltatore dovrà usare nella conduzione dei servizi la diligenza prevista ai sensi dell'art 1176 del C.C..

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 3 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'esecuzione dei servizi verrà appaltata mediante esperimento procedura aperta mediante ribasso sull'importo dei servizi posti a base di gara ai sensi dell'art 82 del D.Lgs 163/2006. Le offerte dei concorrenti non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. L'offerta dovrà essere formulata secondo il mod. MOE - Offerta economica.

Ai sensi dell'art. 81 comma 3 del Dlgs 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 4 -AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto comprende, per ogni stagione termica (periodo compreso tra il primo agosto di un dato anno e il 31 luglio di quello successivo) delle quattro oggetto di gara, un numero medio di ispezioni pari a 1500 "impianti autonomi equivalenti" (unità di misura di riferimento), di seguito si riporta la tabella per la conversione della potenza termica al focolare dell'impianto in unità autonome equivalenti:

Inferiore 35 kW = 1 autonomo equivalente

Da 35 kW a 50 kW = 1,2 autonomi equivalenti

Da 50,1 kW a 116,3 kW = 1,6 autonomi equivalenti

116,4 kW e 350 kW 2 = autonomi equivalenti

Superiore a 350 kW =3 autonomi equivalenti

Generatori aggiuntivi = 0,6 autonomi equivalenti

Controllo temperature = 1 autonomo equivalente

Ispezione ad impianto con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore = 0,6 autonomo equivalente (da aggiungere all'ispezione)

L'importo complessivo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio ammonta a € 312.000,00 oltre IVA 22%.

Il servizio prevede un numero complessivo di ispezioni pari a 6.000 impianti autonomi equivalenti da eseguire nel corso delle quattro stagioni termiche oggetto di gara (1.500 per stagione termica) ed il prezzo stabilito per un impianto autonomo equivalente è di € 52,00 oltre IVA 22%.

In ordine alla formulazione dell'offerta, con riguardo al calcolo dei costi del personale, si precisa che la durata media di una ispezione riferita all'unità di misura autonomo equivalente non potrà essere computata in misura inferiore a 45 minuti.

Il numero di verifiche effettivamente eseguite potrebbe non corrispondere al totale dei nominativi assegnati. **Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso.**

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio, previa richiesta della

stazione appaltante e sottoscrizione, da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art. 311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti.

La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di variare il numero di ispezioni, in eccesso o in difetto, rispetto a quelle previste per la singola stagione termica, rispettando comunque la quantità totale prevista per l'appalto fissata in 6.000 unità autonome equivalenti.

ART. 5 -DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

La durata dell'esecuzione dell'appalto corrisponde al periodo compreso tra la consegna del servizio, ed il 31/07/2019 corrispondente alla conclusione dell'ultima stagione termica oggetto di appalto (2018/2019).

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante si impegna a consegnare il servizio, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, previo invio della comunicazione di inizio servizio. In occasione dell'avvio del servizio sarà redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del Regolamento.

Il servizio potrà essere prorogato oltre la data di scadenza del contratto esclusivamente nelle more della procedura per di espletamento di un nuovo appalto.

ART. 6 -DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore s'impegna a svolgere l'attività prevista secondo i tempi e i modi individuati dal presente Capitolato d'Oneri.

Allo scopo designerà al proprio interno un responsabile che sarà considerato l'unico referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Amministrazione Comunale durante tutta la durata dell'appalto.

Per ottimizzare la comunicazioni con la stazione appaltante il responsabile (referente) di cui sopra dovrà disporre di telefono cellulare (attivo dalle ore 07,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì), di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Inoltre devono essere reperibili a mezzo telefono, e-mail e fax, anche tutti i verificatori che si trovassero impegnati nelle attività oggetto del presente appalto.

ART. 7 -VARIAZIONE DELL'APPALTO

Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto dell'appalto.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

ART. 8 -OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato d'Oneri e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti concernenti l'oggetto dell'appalto, di seguito vengono richiamate alcune tra le più importanti:

1. le condizioni indicate nel presente Capitolato d'Oneri;
2. le condizioni presenti nel Bando di Gara;
3. eventuale successiva legislazione in materia;
4. la Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e i decreti 412/93 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4 della legge 10/91" e 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici" e successive modifiche;
5. il D.lgs 192/95 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche;
6. D.G.R. 5117/07 e s.m.i. - D.G.R. 3965/2015 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale" - Decreto 5027 del 11.06.2014;
7. Il D.M. 37/2008 e il D.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
8. le norme tecniche UNI che disciplinano le ispezioni degli impianti termici.

Resta inteso che durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore è tenuto ad adeguare il servizio ad ogni eventuale nuovo provvedimento normativo o regolamentare in materia, emanato successivamente alla stipula del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad assolvere tutte le direttive che saranno emanate dall'Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici.

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano le norme di cui al D.lgs 163/06 "Codice degli appalti pubblici" e del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice"

ART. 9 -SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Assuntore e perciò esso, su richiesta scritta dell'amministrazione, dovrà versare alla Cassa dell'Ente l'importo che gli verrà richiesto.

Art. 10 - RECESSO

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo".

L'Appaltatore potrà richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 11-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. 163/2006;
- b) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- c) concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) subappalto non autorizzato del servizio o cessione a terzi del contratto, anche parziale;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto senza giusto motivo ovvero per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- g) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 12 -PENALI

In caso di mancata trasmissione del rapporto di verifica, oltre al non corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto, sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille del valore complessivo del contratto.

Nei casi in cui il verificatore nel corso dell'attività ispettiva cumuli per più di tre volte ritardi non giustificati (che superano i 30 minuti di elasticità consentiti rispetto all'orario programmato per l'ispezione) oppure risulti assente ad una ispezione, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto per ciascun ritardo (oltre il terzo) o mancato appuntamento.

Resta inteso che nei casi in cui il ritardo sia attribuibile a cause di forza maggiore non dipendenti dall'appaltatore questi dovrà comunicarlo tempestivamente l'Amministrazione.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite email e contenere le motivazioni che hanno comportato il ritardo.

In caso di errata o incompleta compilazione di un rapporto di verifica non verrà corrisposto il corrispettivo previsto per l'ispezione e verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto.

In caso di ritardo nell'immediata comunicazione (entro 1 giorno lavorativo) per impianti potenzialmente pericolosi per i quali si diffida dall'utilizzo, sarà applicata una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto. Per ogni ulteriore inadempienza o disservizio la stazione appaltante potrà applicare una penale nella misura massima dell'1 per mille del valore complessivo del contratto, comunque commisurata alla gravità dell'inadempienza nonché al valore della prestazione omessa o non correttamente erogata.

In caso di ritardo nella consegna, sia telematica che cartacea, dei rapporti di prova sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto per ogni settimana di ritardo dalla data prevista per la consegna.

In caso di incompleta compilazione dei report degli appuntamenti per i quali non si è proceduto con l'ispezione sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto.

La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci (10) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite Raccomandata A/R.

Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione della stazione appaltante, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.

Le suddette penali verranno inoltre applicate all'Appaltatore anche per eventuali irregolarità commesse dai suoi collaboratori, nonché per lo scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Il verificatore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia tra l'Amministrazione e i cittadini, pertanto garantisce la migliore qualità del servizio.

ART. 13 -PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55: "fatturazione elettronica") avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell'appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola

fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell'aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese contrattuali, delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Al servizio di cui al presente capitolato si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, Sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.

Per ogni stagione termica i pagamenti avverranno tramite la liquidazione di rate di acconto ogni qualvolta dall'esame degli atti contabili risulti che l'appaltatore abbia maturato un credito non inferiore a € 25.000,00, fatta eccezione per quella emessa a saldo della singola stagione termica.

La somma delle rate di acconto emesse per ogni singola stagione termica corrisponde al 25% dell'importo del contratto salvo eventuali variazioni indicate nell'ultimo periodo dell'art. 4.

Il credito maturato dall'appaltatore in occasione dell'emissione della generica rata di acconto sarà determinato contabilizzando le ispezioni eseguite, per cui l'appaltatore, unitamente alla fattura, dovrà trasmettere alla stazione appaltante i rapporti di verifica e la relativa distinta.

La rate di acconto potranno essere liquidate previo espletamento delle attività di verifica di conformità del servizio e della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 18 del DL 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

ART. 14 -DEPOSITO CAUZIONALE

All'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto l'appaltatore verserà la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del servizio, al netto degli oneri fiscali risultante, dall'affidamento, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. Nel caso di avvio anticipato del servizio (nelle more della stipulazione del contratto), la costituzione della cauzione definitiva nonché la sua trasmissione al R.U.P, è condizione essenziale per poter procedere alla consegna del servizio.

In caso di affidamento con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Nel caso dovessero essere operati prelievi per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte del fornitore di apposita comunicazione da parte del Committente.

L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, come previsto dall'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/06, per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli adempimenti retributivi e contributivi da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) fideiussione assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

c) fideiussione, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia

provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

ART. 15 -GARANZIE

in conformità all'art. 44 del Regolamento dei contratti del Comune di Monza, è richiesto, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, il deposito di apposita polizza stipulata con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto. In assenza della polizza di cui sopra non sarà possibile addivenire alla stipula del contratto ne tantomeno avviare il servizio In pendenza di contratto.

LA polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. La polizza suddetta dovrà essere consegnata in copia al R.U.P.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale. L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Sarà cura dell'appaltatore provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assicurato ai fini INAIL.

Il personale impiegato nei servizi commissionati dall'Amministrazione Comunale dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità - art. 118 del Codice - fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Può essere subappaltata una quota Non superiore al 30% -trentapercento- dell'importo complessivo del contratto. Nel caso l'appaltatore si avvalga del subappalto lo stesso dovrà avvenire secondo quanto disposto dal citato art. 118 del codice

ART. 17- CERTIFICATO FINALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, alla quale egli alleggerà una Relazione finale sull'andamento e sulla qualità del servizio, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, come previsto dall'art. 309 del DPR 207/2010 e secondo le modalità previste dall'art. 304, comma 2.

ART.18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

Il presente appalto è assoggettato a verifica di conformità in corso di esecuzione da eseguirsi al termine di ciascuna stagione termica (31 luglio), per cui il direttore dell'esecuzione del contratto, entro i 30 gg successivi al termine della stagione termica, dopo aver svolto tutte le verifiche sulla qualità e la conformità del servizio agli atti contrattuali, emetterà apposito verbale di verifica in corso di esecuzione di cui all'art. 317 del D.P.R. 207/2010.

La verifica di conformità definitiva (intero appalto) è avviata entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro i 45 giorni (quarantacinque) successivi, il Direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base della Relazione finale sull'andamento e sulla qualità del servizio prodotta dall'appaltatore, degli atti contabili, dei verbali di verifica in corso di esecuzione e di ogni altro elemento significativo, effettuerà le operazioni di verifica finale redigendo processo verbale ai sensi dell'art. 319 del D.P.R. 207/2010.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Sulla scorta del processo verbale di verifica di conformità finale il responsabile del procedimento rilascia, entro 90 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

ART. 19 -RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi appaltati in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la responsabilità a personale idoneo. I nominativi del Referente e dei verificatori che eseguiranno le verifiche, dovranno essere indicati all'Amministrazione in sede di gara.

La Ditta è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione appaltante, concernenti aspetti sia disciplinari che comportamentali e ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Appaltatore.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi.

ART. 20 - REQUISITI TECNICI DELL'APPALTATORE E DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E COMPITI DEL PERSONALE

Per poter partecipare alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di ispezioni dirette per le stagioni termiche 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito: aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, verifiche per almeno 2 Enti competenti per i controlli sugli impianti termici come definite dalla D.G.R. Lombardia X/3965/2015, compilando in sede di offerta l'apposita sezione del M.O.E. Requisiti tecnici.

Il personale destinato alle verifiche, considerato il numero di ispezioni da eseguire, dovrà essere, per qualità e numero adeguato all'importanza del servizio, in ogni caso non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 6 (sei), lo stesso a necessità dell'autorità competente dovrà essere in grado di effettuare la campagna di ispezioni annuale in un periodo di 100 giorni consecutivi.

Gli ispettori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni richieste;
- aver effettuato almeno 1.000 (mille) controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (ispezioni);
- Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio nel caso non abbiano esercitato la professione di ispettori prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007:

a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;

- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Per tutti è richiesto inoltre il possesso di attestato di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) nei modi e nei termini previsti dall'ente stesso o attestato equivalente conseguito a seguito del superamento di apposito corso di formazione in tutto conforme a quanto prescritto all'art. 21 comma 5 della DGR X/3965/2015.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il titolo di studio non è richiesto per tutti gli ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della D.G.R. 5117/07. Tale attività deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

I verificatori designati dall'aggiudicatario dovranno rilasciare una dichiarazione giurata, in duplice copia originale, redatta secondo le norme del D.P.R. 445/2000 ed intestata al Comune di Monza, dalla quale deve risultare che nello svolgimento dell'attività di ispezione non sussistono conflitti di interesse fra gli utenti ed il verificatore, ed in particolare che quest'ultimo non ha svolto, e si obbliga a non svolgere in futuro, per tutta la durata dell'incarico, l'attività di manutentore/installatore, né di consulente nei confronti degli utenti sottoposti alla sua attività di verifica ispettiva. Nella dichiarazione predetta il verificatore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto del comune di Monza ha caratteristiche della pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p. e pertanto egli riveste la qualifica di "Pubblico Ufficiale". Inoltre, il verificatore deve dichiarare che si impegna ad effettuare le verifiche operando con professionalità, oltre che con la massima cortesia e collaborazione con il responsabile dell'impianto da sottoporre a ispezione. Una copia della suddetta dichiarazione sarà trattenuta dall'Appaltatore e l'altra, a cura di questo, sarà consegnata, prima dell'inizio dell'attività ispettiva, al comune di Monza. Il rilascio della predetta dichiarazione è condizione essenziale senza la quale il relativo incarico non può essere conferito all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e comunica gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i collaboratori dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- le norme vigenti in materia di sicurezza
- l'uso del cartellino di riconoscimento

Il personale è tenuto ad assumere un comportamento corretto e decoroso. Dovrà essere, altresì rispettoso e riguardoso nei confronti di tutto il personale della Stazione Appaltante. Il comportamento scorretto, l'atteggiamento irrispettoso, consentirà che il personale inadempiente, su richiesta insindacabile dell'Amministrazione, venga prontamente sostituito entro le 24 (ventiquattro) ore.

Il personale è tenuto, al pari dei dipendenti del comune di Monza, allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento del Comune di Monza (approvato con deliberazione di G.C. n. 738 del 12/12/2013).

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità oggettiva degli ispettori indentificati in sede di gara causata da circostanze impreviste ed imprevedibili l'appaltatore, previa immediata comunicazione alla stazione appaltante, dovrà provvedere alla sostituzione con altri parimenti qualificati in ordine ai requisiti per gli ispettori.

ART. 21 -TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e i collaboratori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

L'Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti.

ART. 22 -RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'esecutore del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

L'esecutore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore s'impegna altresì a non trasmettere a alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge.

ART. 23 -INCOMPATIBILITA'

Oltre ai divieti di cui agli artt. 1 e 2 dell'Allegato I del D.P.R. 412/93 e s.mi., e dell'art. 21 della DGR Lombardia X/3965/2015, è fatto divieto all'appaltatore e ai suoi verificatori di svolgere funzioni di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici siti nel territorio del Comune di Monza.

L'aggiudicatario dell'appalto oggetto del presente capitolato non potrà risultare aggiudicatario dell'appalto per le il servizio di accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti termici del comune di Monza per le Stagioni termiche 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.

ART. 24 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Appaltatore tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, compreso di 1 postazione informatica, cancelleria, buste, tutto il necessario per la spedizione delle raccomandate con ricevuta di ritorno, modulistica varia etc., elenchi di utenze gas e di residenti.

L'Amministrazione si riserva di designare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del contratto.

l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 25 - CONTENZIOSO

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 26 FALLIMENTO E O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento del fornitore, l'Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

ART. 27 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato d'Oneri, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

MODALITA' OPERATIVE

ART. 28 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto comprende l'esecuzione delle verifiche dirette sugli impianti termici.

L'Ufficio comunale Ambiente e Controllo Impianti Termici, competente della gestione del servizio di controllo impianti termici fornirà, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti, l'elenco degli impianti da ispezionare.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'elenco degli impianti da ispezionare (fornito dalla stazione appaltante) l'appaltatore dovrà proporre alla stazione appaltante la programmazione delle ispezioni (tenendo conto che la durata media di una ispezione riferita all'unità di misura autonomo equivalente non potrà essere computata in misura inferiore a 45 minuti).

La programmazione dovrà essere approvata dal direttore dell'esecuzione del contratto il quale, prima dell'approvazione ed a suo insindacabile giudizio, potrà imporre modifiche alla stessa.

Successivamente all'approvazione della programmazione, previo preavviso di almeno cinque giorni, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione di ispezioni non programmate, nella misura massima del 10% del totale, in sostituzione di altrettante programmate ma non ancora eseguite.

In riferimento ad ogni stagione termica, corrispondente al periodo compreso tra il 01 Agosto di un dato anno solare e il 31 Luglio di quello successivo, la stazione appaltante potrà richiedere che la programmazione annuale sia redatta in modo tale che a decorrere dalla data della prima ispezione eseguita tutte le altre siano effettuate entro i successivi 100 gg. consecutivi, escluse quelle per le quali i responsabili impianto abbiano richiesto la riprogrammazione in altra data non ricadente nel termine di cui sopra.

L'esecuzione delle ispezioni dovrà essere programmata e garantita dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Entro i 30 giorni successivi all'approvazione della programmazione l'appaltatore dovrà iniziare l'esecuzione delle ispezioni nel rispetto di quanto previsto in programmazione.

L'esecuzione delle ispezioni dovrà essere comunicata ai responsabili degli impianti interessati con un preavviso di almeno 14 gg.

L'aggiudicatario provvederà alla programmazione dei giorni e degli orari, alla stampa e all'imbustamento delle raccomandate a/r da spedire al responsabile dell'impianto per informarlo della verifica programmata.

La stampa e l'imbustamento potranno essere eseguite presso l'Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici nei tempi e nei modi che verranno concordati con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel testo delle suddette lettere, che verrà stabilito dalla stazione appaltante, sarà inserito il numero di telefono cellulare del verificatore al fine di agevolare l'utente per eventuali comunicazioni con l'ispettore (per esempio richieste di modifica del giorno e dell'orario dell'appuntamento).

Tali raccomandate verranno spedite, almeno tre settimane prima della data fissata per l'ispezione, a cura e a spese della stazione appaltante.

Sarà compito del verificatore:

- accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici attraverso l'ispezione degli stessi, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione;
- effettuare l'ispezione nel giorno e nell'orario concordato, con una tolleranza al massimo di 30 minuti, effettuando tutti i controlli le misurazioni, le verifiche, le prove e le operazioni prescritte dalle norme di riferimento in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, compilando in tutte le loro parti il rapporti di ispezione 1A,1b,1c,1d, conformi al decreto 5027 del 11/06/2014 "Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della d.g.r. X/1118 del 20.12.2013".

Nell'ipotesi in cui l'impianto oggetto di ispezione non fosse targato l'ispettore provvederà alla targatura secondo le modalità prescritte dalle disposizioni operative di attuazione della d.g.r. X/1118 del 20.12.2013.

- esibire il cartellino di riconoscimento che verrà fornito dall'Ente, anche nel caso non venga richiesto dal responsabile d'impianto
- compilare le parti di sua competenza sui libretti di centrale e sui libretti di impianto;
- nel caso di verifica in presenza di terzo responsabile dovrà richiedere il patentino per la conduzione dell'impianto;
- effettuare controllo delle temperature su richiesta dell'Amministrazione.

Il verificatore deve attendere in modo gratuito e imparziale alle richieste di chiarimenti dell'utenza in merito a questioni afferenti le norme che disciplinano le verifiche oggetto dell'appalto, ma deve astenersi dall'inserire nel rapporto di prova consigli o raccomandazioni formulati sulla base dell'esito della verifica.

Nel caso in cui un cittadino non sia reperibile nel giorno e nell'orario previsti dalla programmazione, il verificatore provvede a lasciare l'avviso di assenza all'utente con obbligo di richiamo da parte di quest'ultimo per fissare un nuovo appuntamento. Resta inteso che per tali controlli nessun compenso o maggiorazione verrà corrisposta al verificatore.

Si precisa, inoltre, che nessun compenso verrà corrisposto nel caso di indisponibilità da parte dell'utente.

Le verifiche dovranno essere effettuate avvalendosi di un analizzatore per il rendimento di combustione conforme alla norma UNI 10389 e di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal. Prima dell'avvio delle operazioni di verifica, si dovranno produrre gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, la quale deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura del verificatore.

L'aggiudicatario, a seguito delle verifiche eseguite per tramite dei suoi verificatori provvederà a:

- informatizzare gli allegati tramite CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) entro 30 gg dall'ispezione, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della d.G.R. X/3965/2015 e delle relative disposizioni operative.
- fornire all'Ente le copie dei rapporti di verifica debitamente ordinati per data di ispezione e corredate dalla distinta di inserimento nel CURIT entro il 15 del mese successivo all'inserimento, allegando per ogni ispezione il report (redatto su modello fornito dall'amministrazione) riportante le informazioni relative all'esito della verifica e tutto quanto sarà utile all'aggiornamento del CURIT;
- segnalare all'Amministrazione, qualora, durante le verifiche, si venga a conoscenza di utilizzo di combustibile non consentito sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 24/06 e D.G.R. X/3965/2015;
- segnalare gli impianti potenzialmente pericolosi dandone immediata comunicazione tramite fax, Email, ovvero con consegna diretta, entro un giorno lavorativo, all'Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici previo inserimento nel CURIT.

Nei casi in cui nell'espletamento dell'attività ispettiva venissero accertate irregolarità per le quali la normativa di riferimento prevede l'applicazione di sanzioni, l'ispettore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Ambiente e Controllo impianti termici provvedendo a redigere il processo verbale di accertamento finalizzato all'avvio di eventuali procedure sanzionatoria o delle opportune procedure amministrative (diffide di messa a norma, ordinanze ecc).

Controllo temperature:

Circa il controllo delle temperature, l'Ufficio fornirà il nominativo e l'indirizzo alla ditta appaltante.

L'aggiudicataria programmerà la verifica e, previa comunicazione al responsabile dell'impianto, procederà al controllo delle temperature. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati con la strumentazione e le metodologie previste dalla norma UNI 8364.

Monza 10.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Carlo Maria Nizzola)